

L'anno 2024, il giorno 30 del mese di luglio, con la presente

## CONVENZIONE

da valersi a tutti gli effetti e conseguenze di legge,

## TRA

**l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo**, con sede in Roma, alla via Cantalupo in Sabina, n. 29 – codice fiscale n. 97871890584 – in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., Dott. Marco Riccardo Rusconi, elettivamente domiciliato presso la sede dell'AICS – **DA UNA PARTE** –

## E

**l'Automobile Club d'Italia**, con sede in Roma, via Marsala, 8, Codice Fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, in persona del Presidente e legale rappresentante Ing. Angelo Sticchì Damiani, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata (di seguito anche "ACI") – **DALL'ALTRA PARTE** –

## PREMESSE

- VISTA la legge n. 125 dell'11 agosto 2014, recante la *"Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"* (di seguito, *"legge 125/2014"*) – che ha riformato il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo, modificando l'assetto organizzativo dei soggetti istituzionali preposti alla messa in atto ed esecuzione delle attività ivi previste – e, in particolare, tra gli altri, gli artt. 11, 12, 17, 18, 23 e 24;
- VISTO lo *"Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo"* – approvato con decreto n. 113 del 22 luglio 2015, adottato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze – e, in particolare, tra gli altri, gli artt. 2, 3 e 15;
- VISTO il *"Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo"* – approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 2438 del 15 dicembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni – e, in particolare, l'art. 2 co. 1, lett. I);
- CONSIDERATO che l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio che svolge, nel quadro degli indirizzi politici e di vigilanza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione;

- CONSIDERATO, altresì, che l'azione dell'AICS, per espressa previsione statutaria e legislativa, *“si conforma ai principi di partecipazione e di dialogo strutturato [...]”* ed è diretta a favorire collaborazioni interistituzionali propedeutiche alla conclusione di accordi e convenzioni con altre amministrazioni pubbliche volti a consentire la *“[...] migliore realizzazione degli interventi di cooperazione [...]”*;
- VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo la quale l'ACI, Ente Pubblico non economico privo di finalità di lucro, è classificato Ente di alto rilievo preposto a servizi di pubblico interesse;
- VISTA l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e, in particolare, l'obiettivo di assicurare la salute e il benessere globale anche attraverso l'adozione di misure di prevenzione in materia di sicurezza stradale che consentano di dimezzare il numero di decessi e di lesioni derivanti da incidenti stradali;
- CONSIDERATO che l'ACI presidia i molteplici versanti della mobilità sostenibile, diffondendo la cultura dell'auto in linea con i principi della tutela della sicurezza delle persone e dell'ambiente, nonché dello sviluppo sostenibile e responsabile e promuovendo la formazione alla guida sicura e l'educazione dei conducenti e di tutti gli utenti della circolazione allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e di prevenire l'incidentalità;
- CONSIDERATO che rientra tra gli scopi statuari dell'ACI la collaborazione con le Autorità e Organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed all'organizzazione della mobilità sostenibile delle persone e delle merci;
- CONSIDERATO che l'ACI gestisce il Pubblico Registro Automobilistico, su delega dello Stato conferita con R.d.L n. 436/27, assicurando la certezza della circolazione giuridica dei veicoli a tutela dei diritti dei cittadini e a supporto delle funzioni svolte dalle altre Pubbliche Amministrazioni e dall'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché i servizi in materia di tasse automobilistiche, sulla base di convenzioni, per conto delle Regioni e delle Province autonome;
- CONSIDERATO che l'ACI, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale di proprie strutture, dirette ed indirette, dotate di specifiche competenze e specializzazioni tecniche necessarie alla realizzazione e alla gestione di specifici servizi afferenti ai settori della mobilità sostenibile, della sicurezza stradale e del turismo;
- PRESO ATTO che l'ACI è in possesso di specifica esperienza e capacità progettuale al fine della organizzazione e dell'attuazione del complesso dei servizi inerenti alla mobilità sostenibile anche in ambito internazionale;
- CONSIDERATA la proiezione internazionale dell'ACI, comprovata dalla qualità di membro attivo della Federazione Internazionale dell'Automobile - FIA, nell'ambito della quale partecipa a iniziative e programmi di miglioramento a beneficio degli automobilisti e di tutti i cittadini utenti della mobilità sostenibile;
- CONSIDERATO, pertanto, che una stretta collaborazione tra AICS e ACI consentirebbe una migliore realizzazione degli interventi di cooperazione internazionale per lo sviluppo, in termini di

efficienza ed efficacia delle singole iniziative, favorendo il consolidamento di comportamenti virtuosi in materia di mobilità sostenibile, diffondendo sistemi moderni e avanzati di registrazione e gestione amministrativa dei veicoli e dei servizi pubblici per i cittadini e promuovendo il valore sociale della sicurezza stradale e della guida sicura sia a beneficio dei cittadini, sia nei confronti degli operatori delle Istituzioni dei Paesi partner (forze di polizia, protezione civile, vigili del fuoco, ambulanze etc.);

- Tutto ciò premesso e considerato tra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e l'Automobile Club d'Italia

## SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue

### Articolo 1

#### ***(Rilievo giuridico delle premesse)***

1. Le premesse di cui innanzi sono da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione e costituiscono il presupposto giuridico fondante la disciplina dei rapporti tra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e l'Automobile Club d'Italia.

### Articolo 2

#### ***(Definizioni)***

1. Ai fini della presente convenzione, i seguenti termini assumono il significato di seguito riportato:
  - i) **“AICS”** Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
  - ii) **“ACI”** Automobile Club d'Italia;
  - iii) **“cooperazione internazionale per lo sviluppo”** parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia volta alla valorizzazione della persona – nella sua dimensione individuale e comunitaria –, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi terzi, che si sostanzia in attività dirette a favorire lo sviluppo sostenibile, la tutela dei diritti umani e la solidarietà internazionale, nonché la promozione della pace, della giustizia e delle relazioni solidali e paritarie tra i popoli, in chiave di interdipendenza e partenariato, conformemente ai principi sanciti della Carta delle Nazioni Unite e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
  - iv) **“interventi di cooperazione”** interventi, iniziative, progetti e programmi diretti a garantire il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cooperazione nei limiti e secondo le modalità prescritte nella legge 125/2014 e in tutti i relativi atti e provvedimenti di esecuzione;
  - v) **“documento triennale”** documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo adottato dal Consiglio dei Ministri, su Proposta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in cui vengono definiti gli obiettivi di azione, i criteri di intervento e di priorità nella scelta dei settori, delle aree geografiche e dei Paesi e in cui vengono esplicitati gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e

alle istituzioni finanziarie multilaterali;

- vi) **“programmazione annuale”** documento di programmazione adottato con delibera del Comitato Congiunto, ove sono definiti i Paesi e le aree di intervento per la realizzazione delle politiche di cooperazione internazionale per lo sviluppo.

### **Articolo 3**

#### **(Oggetto e durata)**

1. Oggetto della presente convenzione è quello di garantire la collaborazione tra AICS e ACI, promuovendo, nell'ambito dei singoli interventi di cooperazione e nei limiti delle risorse disponibili assegnate, anche in coerenza con quanto prescritto nel documento triennale e nella programmazione annuale, l'apporto tecnico-professionale dell'ACI, volto a contribuire alla realizzazione di progetti e iniziative in materia di sviluppo della mobilità sostenibile, della gestione amministrativa dei veicoli e dei servizi pubblici, della sicurezza dei cittadini nell'ambito della circolazione stradale e dell'automobilismo ecocompatibile, a supporto dei Paesi partner.
2. La collaborazione tra AICS e ACI, fermo restando quanto prescritto nel precedente art. 1, avverrà nei limiti e secondo le procedure previste nella legge 125/2014 e nei relativi atti esecutivi e sarà circoscritta agli interventi di cooperazione internazionale per lo sviluppo che, in base a valutazione preventiva dell'AICS, risultino essere tali da consentire il perseguimento delle finalità di cui al successivo art. 4.
3. La convenzione ha durata di anni 3 ed è rinnovabile, previo assenso scritto di entrambe le parti, per il medesimo periodo di tempo.

### **Articolo 4**

#### **(Obiettivi)**

1. La convenzione ha l'obiettivo di rafforzare l'azione congiunta tra AICS e ACI, al fine di ottimizzare le sinergie per il raggiungimento degli obiettivi comuni e per la migliore realizzazione degli interventi di cooperazione internazionale per lo sviluppo.
2. In particolare, la precitata collaborazione ha lo scopo di aumentare la presenza internazionale dell'ACI in collaborazione con AICS, contribuendo allo sviluppo dei Paesi partner nell'organizzazione e nella gestione di tutti gli elementi che compongono la mobilità sostenibile e nel processo di miglioramento degli standard di sicurezza e di sostenibilità ambientale, in forza del ruolo svolto dall'ACI nell'ambito della FIA e, quindi, in forza dell'elevato apporto professionale che il predetto ente può fornire nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione e nelle relative aree tematiche prioritarie di intervento.

### **Articolo 5**

#### **(Modalità di finanziamento e oneri a carico dell'ACI)**

1. Le iniziative di collaborazione congiunta tra AICS e ACI saranno finanziate con i fondi disponibili

di AICS/DGCS stanziati per gli interventi di cooperazione, nel pieno ed effettivo rispetto delle procedure prescritte per ogni singola iniziativa.

2. ACI si impegna a fornire le risorse umane, tecnologiche e il *know-how* necessario al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4.

## **Articolo 6**

### ***(Modalità di gestione del rapporto di collaborazione tra AICS e ACI)***

1. AICS e ACI, ciascuna in base alle proprie specifiche competenze, si impegnano a condividere conoscenze, dati e analisi per l'identificazione delle aree geografiche e/o dei Paesi ove indirizzare gli interventi di cooperazione – in coerenza con gli obiettivi di cui al precedente art. 4, nonché con quanto previsto nel documento triennale e nella programmazione annuale –, allo scopo di garantire il conseguimento degli obbiettivi indicati all'art. 4 della presente Convenzione.
2. La collaborazione tra AICS e ACI si realizza, inoltre, attraverso progetti finanziati da AICS in forma di programmi di assistenza da implementarsi attraverso molteplici attività inerenti ai seguenti ambiti:
  - organizzazione e/o sviluppo di un avanzato sistema di gestione del Registro Automobilistico Nazionale per la piena efficienza e sicurezza della circolazione dei veicoli in relazione a tutti gli ambiti di specifico interesse ed utilità (giuridico, amministrativo, fiscale, statistico);
  - realizzazione di strutture dedicate alla formazione e all'*upgrade* specifico di competenze tecniche per la guida sicura, secondo il modello e gli standard didattici ACI in coerenza con gli standard europei più avanzati;
  - organizzazione di servizi in materia di mobilità sostenibile e infomobilità;
  - organizzazione di azioni e progetti di educazione e sicurezza stradale, nonché di sensibilizzazione verso la mobilità sostenibile;
  - strutturazione di percorsi formativi in relazione al rilascio della patente di guida per i cittadini sulla base di metodologie avanzate che permettono di acquisire piena consapevolezza dei rischi della guida e competenze per affrontare ed evitare tali rischi.

## **Articolo 7**

### ***(Identificazione delle aree tematiche prioritarie)***

1. Si identificano le seguenti aree tematiche di interesse primario:
  - progettazione per lo sviluppo e l'evoluzione gestionale dei sistemi relativi al Registro Automobilistico Nazionale anche mediante la strutturazione di servizi fruibili da remoto;
  - progettazione e organizzazione di centri dedicati alla formazione alla guida sicura e rispettosa dell'ambiente e attuazione dei modelli didattici secondo gli standard ACI in linea con gli standard europei più avanzati.

## **Articolo 8**

### ***(Convenzioni attuative)***

1. Ogni iniziativa di cooperazione realizzata nell'ambito della presente Convenzione sarà disciplinata da una Convenzione attuativa tra le Parti nella quale saranno definiti in modo dettagliato le condizioni e i termini dell'iniziativa.

## **Articolo 9**

### ***(Monitoraggio e rendicontazione)***

1. ACI si impegna a informare tempestivamente l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo sull'andamento complessivo degli interventi nell'ambito dei quali risulti essere stata coinvolta, fornendo periodicamente una descrizione dettagliata delle attività svolte, con indicazione dei risultati conseguiti e di quelli da conseguire e con rendicontazione delle spese effettuate e dei processi gestionali e organizzativi avviati nel periodo di riferimento, secondo quanto prescritto nel *"Manuale di Rendicontazione per Iniziative di Cooperazione"*, adottato dall'AICS con determina direttoriale n. 461 del 29.12.2022.

## **Articolo 10**

### ***(Collaborazione e scambio di informazioni)***

1. AICS e ACI si impegnano a collaborare attivamente nello scambio reciproco di dati e informazioni relativi agli interventi di cooperazione in cui operino congiuntamente, al fine di garantire il dialogo costante e la reciproca assistenza per lo svolgimento coordinato e sinergico delle rispettive azioni, nell'ottica della *"[...] migliore realizzazione degli interventi di cooperazione [...]"* e, quindi, del pieno ed effettivo perseguimento delle finalità di cui alla presente convenzione.

## **Articolo 11**

### ***(Contenzioso e Foro competente)***

1. AICS e ACI si impegnano a fornirsi reciproca assistenza anche nell'ambito di eventuali contenziosi instaurati da terzi in relazione alle iniziative di cooperazione oggetto di intervento congiunto, mettendo tempestivamente a disposizione ogni elemento di fatto e di diritto utile alla difesa in giudizio.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra AICS e ACI in ordine all'applicazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione, il Foro di Roma avrà competenza esclusiva; in ogni caso, ciascuna parte si impegna a privilegiare forme di risoluzione non giurisdizionale delle controversie, deputate alla definizione conciliativa di ogni lite che dovesse insorgere.

## **Articolo 12**

### **(Recesso)**

1. Ciascuna parte ha la facoltà di recedere dalla convenzione, dando motivata comunicazione scritta all'altro contrente, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso dalla presente convenzione non comporta automaticamente il recesso dalle convenzioni attuative in corso, non ancora concluse.

## **Art. 13**

### **(Modifiche e integrazioni)**

1. Qualsiasi integrazione o modifica della presente convenzione sarà considerata valida solo se risultante da apposito atto sottoscritto dalle medesime parti contraenti.

Per Agenzia Italiana  
per la Cooperazione allo Sviluppo

Il Direttore

Marco Riccardo Rusconi

Per Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani